

citato regolamento, della citata legge n. 84194 e del generale principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, sancito dall'art. 97 Costituzione, intenzionalmente procuravano alla Sintermar s.p.a., un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nell'aver l'uso stabile ed esclusivo delle aree indicate senza doversi confrontare con la concorrenza di altre imprese di settore pur interessate a detti accosti.

In Livorno dal 11.10.2016 al 05.04.2017

GALLANTI Giuliano - CORSINI Stefano - PROVINCIALI Massimo - NERI Corrado (classe 1962) - NERI Corrado (classe 1975) - BALDISSARA Costantino - BECCE Luca

11) per il reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110 e 479 c.p. perché, in concorso tra loro, Gallanti, quale presidente e poi commissario straordinario della Autorità Portuale di Livorno (poi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale) fino alla data del 12.3.2017, Corsini quale presidente della Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale a far data dal 13.3.2017 Provinciali quale Segretario Generale della Autorità Portuale di Livorno (poi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale), NERI Corrado (classe 1962) quale componente del Cda e gestore di fatto della Sintermar s.p.a. (società titolare del 50% del capitale della SDT s.r.l.), Neri Corrado (classe 1975) quale presidente del Cda della Sintermar s.p.a. (società titolare del 50% del capitale della SDT s.r.l.) e della SDT s.r.l., Baldissara Costantino quale amministratore delegato della Sintermar s.p.a. (società titolare del 50% del capitale della SDT s.r.l.) e Becce quale amministratore delegato della TDT s.r.l. (società titolare del 50% del capitale della SDT s.r.l.), istigatori, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere in tempi diversi, adottavano otto provvedimenti di autorizzazione all'occupazione temporanea, di regola per mesi tre, dell'area retrostante gli accosti 14 F, 14 E, 14 G, del porto di Livorno e dell'area sita in località Paduletta di Livorno, nei quali si davano implicitamente e falsamente per sussistenti i presupposti di fatto previsti dall'art. 36 del Regolamento d'Uso delle aree demaniali marittime (delibera del Comitato Portuale n. 44 del 26.11.2004) e cioè che vi fossero, come dispone il citato art. 36, "esigenze contingenti che richiedevano le utilizzazioni di superfici ad uso precario", mentre in realtà si trattava di vere e proprie durature concessioni rilasciate pertanto nell'interesse congiunto di Sintermar s.p.a. e SDT s.r.l., per favorire l'esecuzione del "contratto di servizi con il quale Grimaldi Euromed ha affidato a SOT ... il contratto di acquisizione e di gestione dei propri traffici espletati sulle banchine e sulle aree oggetto della presente istanza...", contratto espressamente richiamato nella integrazione alla istanza di cointestazione dell'autorizzazione a firma di Baldissara Costantino, Neri Corrado (classe 1975), Becce Luca, del 6.6.2016, passivamente recepita nei suddetti provvedimenti autorizzativi.

In Livorno dal 11.10.2016 al 17.7.2017

GALLANTI Giuliano - CORSINI Stefano - PROVINCIALI Massimo - NERI Corrado (classe 1962) - NERI Corrado (classe 1975) - BALDISSARA Costantino - BECCE Luca

12) per il reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110 e 323 c.p. perché, in concorso tra loro, Gallanti, quale presidente e poi commissario straordinario della Autorità Portuale di Livorno (poi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale) fino alla data del 12.3.2017, Corsini quale presidente della Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale a far data dal 13.3.2017, Provinciali quale Segretario Generale della Autorità Portuale di Livorno (poi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale), NERI Corrado (classe 1962) quale componente del Cda e gestore di fatto della Sintermar s.p.a. (società titolare del 50% del capitale della SDT s.r.l.), Neri Corrado (classe 1975) quale presidente del Cda della Sintermar s.p.a. (società titolare del 50% del capitale della SDT s.r.l.) e della SDT s.r.l., Baldissara Costantino quale amministratore delegato della Sintermar s.p.a. (società titolare del 50% del capitale della SDT s.r.l.) e Becce quale amministratore delegato della TDT s.r.l. (società titolare del 50% del capitale della SDT s.r.l.), istigatori, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere in tempi diversi, adottavano Otto provvedimenti di autorizzazione all'occupazione temporanea, di regola per mesi tre, nell'area retrostante gli accosti 14 E, 14 E, 14 G, del porto di Livorno e dell'area sita in località Paduletta di Livorno, nei quali si davano implicitamente e falsamente per sussistenti i presupposti di fatto previsti dall'art. 36 del Regolamento d'Uso delle aree demaniali marittime (delibera del Comitato Portuale n. 44 del 26.11.2004) e cioè che vi fossero, come dispone il citato art. 36, "esigenze contingenti che richiedevano le utilizzazioni di superfici ad uso precario", mentre in realtà si trattava di vere e proprie durature concessioni rilasciate pertanto nell'interesse congiunto di Sintermar s.p.a. e SDT s.r.l., per favorire l'esecuzione del "contratto di servizi con il quale Grimaldi Euromed ha affidato a SDT ... il contratto di acquisizione e di gestione dei propri traffici espletati sulle banchine e sulle aree oggetto della presente istanza...", contratto espressamente richiamato nella integrazione alla istanza di cointestazione dell'autorizzazione a firma di Baldissara Costantino, Neri Corrado (classe 1975) e Becce Luca del 6.6.2016, passivamente recepita nei suddetti provvedimenti autorizzativi, nonché applicavano, in violazione dell'art. 7, tariffa C) del citato regolamento, una riduzione del 20 % sul canone demaniale prevista esclusivamente per le concessioni demaniali ex art. 18 legge 841/1994 e non dovute per le autorizzazioni temporanee, e così, nello svolgimento delle pubbliche funzioni, in violazione del citato regolamento, della citata legge n. 841/94 e del generale principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, previsto dall'art. 97 Costituzione, intenzionalmente procuravano alla Sintermar

s.p.a. ed alla SDT s.r.l Spa, un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nell'aver l'uso stabile ed esclusivo delle aree indicate senza doversi confrontare con la concorrenza di altre imprese di settore pur interessate a detti accosti, nonché nel beneficiare di illegittime riduzioni del canone previsto.

In Livorno dal 11. 10.2016 al 17.7.2017

NUOVE CONTESTAZIONI

CORSINI Stefano - PROVINCIALI Massimo - NERI Corrado (classe 1975)

13) per il reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110 e 479 c.p. perché, in concorso tra loro, Corsini quale presidente della Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale a far data dal 13.3.2017, Provinciali quale Segretario Generale della Autorità Portuale di Livorno (poi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale), Neri Corrado (classe 1975) quale presidente del Cda della Sintermar s.p.a. (società titolare del 50% del capitale della SDT s.r.l.) e della stessa SDT s.r.l. - istigatore - con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere in tempi diversi, adottavano due provvedimenti di autorizzazione all'occupazione temporanea, il primo per tre mesi, il secondo per un mese, dell'area retrostante gli accosti 14 E 14 E 14 G, del porto di Livorno, nei quali si davano implicitamente e falsamente per sussistenti i presupposti di fatto previsti dall'art. 36 del Regolamento d' Uso delle aree demaniali marittime (delibera del Comitato Portuale n. 44 del 26.11.2004) e cioè che vi fossero, come dispone il citato art. 36, "esigenze contingenti che richiedevano le utilizzazioni di superfici ad uso precario" mentre in realtà si trattava di vere e proprie durature concessioni rilasciate, pertanto, nell'interesse della SDT srl. e della Sintermar s.p.a..

In Livorno il 3.10.2017 e il 15.3.2018

CORSINI Stefano - PROVINCIALI Massimo —NERI Corrado (classe 1975) -

14) per il reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110 e 323 c.p. perché, in concorso tra loro, Corsini quale presidente della Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale a far data dal 13.3.2017, Provinciali quale Segretario Generale della Autorità Portuale di Livorno (poi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale), Neri Corrado (classe 1975) quale presidente del Cda della Sintermar s.p.a. (società titolare del 50% del capitale della SDT ss.l.) e della stessa SDT srl. - istigatore - con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere in tempi diversi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere in tempi diversi, adottavano due provvedimenti di autorizzazione all'occupazione temporanea, il primo per tre mesi, il secondo per un mese, nonché due provvedimenti di regolarizzazione amministrativa, tutti riguardanti l'area retrostante gli accosti 14 F, 14 E, 14 G, del porto di Livorno, nei quali si davano implicitamente e falsamente per sussistenti i presupposti di fatto previsti dall'art. 36 del Regolamento d'Uso delle aree demaniali marittime (delibera del Comitato Portuale n. 44 del

26.11.2004) e cioè che vi fossero, come dispone il citato art. 36, "esigenze contingenti che richiedevano le utilizzazioni di superfici ad uso precario" , mentre in realtà si trattava di vere e proprie durature concessioni rilasciate, pertanto, nell'interesse congiunto di Sintermar s.p.a. e SDT s.r.l., e così, nello svolgimento delle pubbliche funzioni, in violazione del citato regolamento, della citata legge n. 84194 e del generale principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, previsto dall'art. 97 Costituzione, intenzionalmente procuravano alla Sintermar s.p.a. ed alla SDT s.r.l., un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nell'avere l'uso stabile ed esclusivo delle aree indicate senza doversi confrontare con la concorrenza di altre imprese di settore pur interessate a detti accosti.

In Livorno il 3.10.2017, il 15.3.2018 e 06.09.2018 (come da integrazione risultante dalla memoria del PM del 09.01.2019)

OSSERVA

Le indagini hanno ricevuto primo impulso da due esposti presentati da Renzo Conti, legale rappresentante della L.T.M. srl e da Fabio Selmi, legale rappresentante di Agemar S.p.a., nonché socio detentore del 75% delle quote di L.T.M. s.r.l.. Attraverso una descrizione dettagliata dei fatti e attraverso la produzione di allegati documentali, gli esponenti hanno segnalato "*reiterati e pervicaci comportamenti tenuti dall'Autorità Portuale di Livorno*", posti in essere in violazione di legge e dei principi posti a tutela della buona amministrazione e della concorrenza del mercato.

Tali comportamenti, a parere degli esponenti, avrebbero avuto come scopo precipuo quello di favorire alcune società quali l'armatore Grimaldi, Sintermar s.p.a e Seatrag S.r.l. e SDT, operanti in ambito portuale, recando conseguente pregiudizio alla concorrenza ed in particolare alla L.T.M. s.r.l..

Occorre evidenziare subito che le società Sintermar, Seatrag e SDT, hanno beneficiato di plurime autorizzazioni temporanee allo sfruttamento di aree portuali connesse all'attività di trasporto via mare RO-RO e RO-PAX (merci su gomma e passeggeri) della compagnia Grimaldi nei termini di seguito meglio specificati.

Tutte le società citate sono o sono state, appunto, contrattualmente collegate allo stesso Armatore: Grimaldi. Infatti Seatrag, Sintermar e S.D.T., sono le società che si occupano delle materiali operazioni portuali per conto della compagnia Grimaldi.

Dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Livorno, riepilogate nella informativa n. 40737 del 03.02.2018, da intendersi qui richiamata per ogni dettaglio non espressamente trattato in questa ordinanza, emerge, di fatti, come l'Autorità di Sistema Portuale di Livorno, (da qui in avanti solo AP) abbia reiteratamente concesso autorizzazioni temporanee per l'occupazione dell'area retrostante gli accosti 14 F, 14 E, 14 G del porto di Livorno, nonché, in altri casi, dell'area

denominata Paduletta, anch'essa area portuale, in favore di società quali Seatrag, successivamente Sintermar spa ed infine anche la stessa Sintermar spa congiuntamente a SDT srl, con modalità penalmente illecite.

Preliminarmente, è necessario sottolineare come l'art. 36 del Regolamento delle aree demaniali marittime (delibera del Comitato Portuale n. 44 del 26.11.04) stabilisca che: "*Per occupazioni temporanee di aree demaniali marittime si intendono le utilizzazioni di superfici ad uso precario per esigenze contingenti relative ad operazioni portuali o altre cause contingenti, da specificatamente valutarsi da parte dell'Autorità Portuale a proprio giudizio discrezionale*". Le occupazioni temporanee, perciò, sono da ritenersi legittime soltanto laddove rispondano ad una situazione transitoria e momentanea. La discrezionalità con cui l'Autorità Portuale può orientare la propria decisione sul concedere un'occupazione temporanea, trova un limite nella necessità che sussistano necessariamente le "*esigenze contingenti che richiedono le utilizzazioni di superfici ad uso precario*", come richiesto nella norma.

Al riguardo, occorre evidenziare che gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, consistiti nella acquisizione e disamina di tutta la documentazione amministrativa relativa ai sopradetti provvedimenti amministrativi, da cui è emersa la loro contrarietà alle prescrizioni anzidette, trovano

conferma nelle valutazioni della consulenza tecnica conferita dal PM all'Avv. Antonio Del Mese, avvocato presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale con sede a Napoli.

L'Avv. Del Mese, esperto del settore, nella relazione da lui redatta, conclude affermando, con riferimento ai provvedimenti oggetto del procedimento, che "*con il rilascio di provvedimenti temporanei si gestisce il demanio marittimo stabilmente*". Il consulente prosegue specificando che questo procedimento è utilizzato quale "*scorciatoia procedimentale*" per ovviare alla procedura di rilascio di concessione/autorizzazione, procedura ad evidenza pubblica per l'espletamento della quale la Legge prevede il compimento di un'articolata istruttoria volta ad individuare, tra i vari concorrenti, l'impresa concessionaria.

Nei provvedimenti rilasciati, viene dato atto dell'esistenza di "*usi precari*", "*cause contingenti*", come risultanti da "*esigenze momentanee*", tali da poter giustificare un'occupazione temporanea; le istruttorie da cui emergerebbero tali esigenze contingenti, tuttavia, sulla base delle concordi risultante dell'attività d'indagine svolta dalla GdF e dalle approfondite valutazioni del consulente, risultano incomplete, talvolta svolte a posteriori, e perfino inesistenti, non idonee, perciò, a rappresentare la realtà dei fatti. Di conseguenza, la realtà non corrisponde a quanto rappresentato nei provvedimenti amministrativi.

Nella prima istanza presentata il 17.05.2012 dalla Seatrag, viene espresso l'intento di procedere alla "*unificazione delle aree a piazzale retrostanti le banchine 14/E, 14/F e 14/G, in considerazione del*

sensibile sviluppo dei traffici del Gruppo Grimaldi negli ultimi mesi", così da poter *"determinare lo sviluppo dell'occupazione e l'ottimizzazione delle risorse disponibili, a tutto vantaggio dell'efficienza, dello sviluppo e dell'economia dei traffici, come sollecitato dallo stesso Armatore"*. Come condivisibilmente argomentato dal PM nella sua richiesta sulla base degli accertamenti svolti dalla Guardia di finanza e delle valutazioni del consulente, tale circostanza risulta di particolare importanza, in quanto dal contenuto della stessa istanza emerge la volontà di un utilizzo stabile delle aree in questione, non sussistendo, conseguentemente, alcuna esigenza contingente e di natura precaria, tanto è vero che i provvedimenti di concessione sono stati rilasciati reiteratamente e ininterrottamente, con cadenza trimestrale, dal 2012 al 2017 (ma anche in epoca precedente). Invero, a seguito della prima, numerosissime altre istanze sono state rivolte all'Autorità Portuale e da questa accolte sul presupposto della sussistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 36 citato, rivelatesi in effetti non reali.

Si predica, dunque, la sussistenza con riferimento ai predetti provvedimenti (tutti quelli indicati nei capi di imputazione), dell'elemento oggettivo del delitto falso ideologico in atto pubblico, dal momento che tutti i provvedimenti attestano come esistenti: *"esigenze contingenti"*, in realtà inesistenti, come risulta dalle convergenti risultanze degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e delle osservazioni del Consulente tecnico, vale a dire l'inesistenza di concrete ragioni con riferimento a particolari attività non differibili degli operatori interessati o altre di natura più prettamente pubblica atte ad integrare il requisito della precarietà e della "contingenza".

D'altra parte la configurabilità nel caso in esame del delitto di cui all'art. 479 c.p. , è ritenuta anche dalla condivisibile e costante giurisprudenza della Corte di Cassazione; in particolare, nella sentenza n. 39843/2015 la Suprema Corte afferma a tal proposito che *"se l'atto da compiere fa riferimento anche implicito a previsioni normative che dettano criteri di valutazione si è in presenza di un esercizio di discrezionalità tecnica, che vincola la valutazione ad una verifica di conformità della situazione fattuale a parametri predeterminati, sicché l'atto può risultare falso se il suddetto giudizio di conformità , come avvenuto nel caso in esame, non è rispondente ai parametri cui esso è esplicitamente o implicitamente vincolato"*.

Ebbene, nel caso in esame, il rilascio delle autorizzazioni temporanee è attività vincolata dal regolamento d'uso delle aree demaniali alla sussistenza dei presupposti di esigenze contingenti che richiedono le utilizzazioni di superfici ad uso precario (art. 36 del Regolamento): in realtà non sussisteva, in alcuna delle situazione ad oggetto, alcuna esigenza contingente.

Quanto all'elemento soggettivo del falso ideologico, la prova della piena consapevolezza da parte degli indagati delle falsità è emersa a seguito delle intercettazioni telefoniche ed ambientali svolti dalla Guardia di Finanza nel corso delle indagini.

Invero, si rinvia alle conversazioni intercettate nel corso delle indagini preliminari ed indicate nelle informative di PG agli atti, ma risulta emblematica la conversazione n. 4256 del 16.2.2017, presso l'ufficio in uso a Massimo Provinciali, tra questo ultimo e una donna rimasta ignota, nel corso della quale l'indagato, afferma che *".. su queste se.. che queste poi sarebbero le vere e autentiche occupazioni temporanee no, cioè noi le gestiamo come occupazioni temporanee soprattutto in aree demaniali, fenomeni che durano poi anni e che è la vera distorsione dell'occupazione temporanea.."*, dimostra di essere pienamente consapevole della illegittimità di tali autorizzazioni reiterate per anni.

Medesima considerazione deve essere svolta in relazione a Giuliano Gallanti, che, quale Presidente dell'Autorità Portuale, fino all'insediamento di Corsini Stefano, conosceva nei dettagli queste autorizzazioni dal medesimo sottoscritte; rilevante al riguardo l'istanza per l'autorizzazione temporanea del 17.05.2012, sottoscritta da Ercoli, in cui si legge che *" in data 26.03.12 il direttore Commerciale e della logistica del gruppo Grimaldi, dott. Costantino Baldissara, ha incontrato il presidente dell'Autorità Portuale, presentandogli direttamente il progetto della Seatrag Autostrade del mare s.r.l., volto alla unificazione e ottimizzazioni degli accosti delle proprie navi che godono, in dette banchine, di accosto preferenziale, essendo dette banchine quelle oggetto dell'occupazione temporanea"*.

Gallanti era perciò a conoscenza del fatto che quello tra Grimaldi e le società ad esse collegate era un progetto stabile e orientato a consolidarsi nel futuro, pur restando quelle autorizzazioni del tutto incompatibili, proprio perché descriventi una stabilità nell'uso della cosa pubblica, con le necessarie caratteristiche di contingibilità e precarietà richieste per il rilascio delle autorizzazioni temporanee.

Analoghe conclusioni, in riferimento alla conoscenza della illiceità dei provvedimenti in questione, devono essere operate in relazione a Matteo Paroli. Invero, dopo essere stato a lui notificata la richiesta di proroga del termine delle indagini, l'indagato, commenta la vicenda in una conversazione telefonica con il proprio attuale capo Rodolfo Gianpieri, presidente dell'Autorità Portuale del Mare Adriatico Centrale. Si tratta della telefonata n. 9617 del 2.10.17. Nel dialogo intercorso, Paroli tenta di scagionarsi dalla accusa di falso ideologico addebitategli, sul presupposto che i provvedimenti di rilascio di autorizzazioni temporanee sono previsti dal regolamento del demanio del porto di Livorno. Come condivisibilmente argomentato dal PM nella richiesta cautelare, a contraddire l'indagato, però, è proprio il regolamento di cui si parla nella conversazione, il quale, se certamente consente il rilascio di suddette autorizzazioni, pone quale necessario presupposto legittimante, la sussistenza di esigenze contingenti.

Nel tentativo di giustificarsi, Paroli afferma che il rilascio di queste autorizzazioni sia iniziato nel 2002/2003, quando alla dirigenza della Autorità Portuale vi era altro soggetto, al quale, a parere dell'indagato, andrebbero perciò tanto estese le accuse.

È appena il caso di rilevare come nel caso in esame non ci trovi di fronte ad una prassi amministrativa giustificativa della condotta censurata, e quand'anche di prassi invalsa presso l'Autorità Portuale (di Livorno, come di altre realtà italiane) si tratti, è comunque connotata da contrarietà alla legge, anche penale.

Ancora, nel dialogo, Paroli sostiene di non aver mai firmato gli atti in quanto, quale dirigente, le proprie funzioni si esaurivano nell'ambito dell'istruttoria. Apporre la firma a queste autorizzazioni era competenza del Segretario o del Presidente.

Tuttavia, nelle medesima conversazione, ammette che, l'incarico di dirigente da lui rivestito necessariamente lo conduce ad avere una corresponsabilità, in riferimento ai provvedimenti rilasciati dalla Autorità Portuale.

In ultimo Paroli, nel corso della conversazione, ammette come Seatrag non avesse presentato la fideiussione, prescritta e richiesta, invece, dall'art. 37 del regolamento ai fini del rilascio di autorizzazioni temporanee.

Non riferendo ai reati di falso ideologico, le medesime considerazioni devono estendersi anche ai provvedimenti rilasciati in favore della Sintermar spa e congiuntamente alla Sintermar spa e SDT srl, che sono stati rilasciati dal 12.1.16 al 30.06.16, e dal 1.7.16 al 30.09.17.

Invero, questi provvedimenti presentano le medesime anomalie dei provvedimenti rilasciati a favore della Seatrag srl.

Ulteriori e più recenti dati investigativi, raccolti nella successiva richiesta del PM, dimostrano, inoltre, il pieno coinvolgimento anche del nuovo Presidente dell'Autorità Portuale, Stefano Corsini; può infatti ritenersi acclarato che egli avesse consapevolezza dell'illiceità insita nel rilascio delle autorizzazioni temporanee, e che, in veste di nuovo presidente, partecipasse nella prosecuzione di questa condotta illecita, ormai consolidata nel tempo.

A seguito dei controlli effettuati successivamente al sequestro della stazione marittima, eseguito nel mese di agosto 2018 e del quale si dirà approfonditamente in seguito -, è emerso che l'illecita attività precedentemente descritta si è protratta fino al 7 agosto 2018, essendo state rilasciate altre due autorizzazioni temporanee (l'una, di durata trimestrale, datata 3 ottobre 2017, e l'altra, anch'essa di durata trimestrale, datata 15 marzo 2018); in costanza di questo arco temporale sono stati emessi anche due provvedimenti di regolarizzazione amministrativa, diretti a sanare la illegittimità della situazione, di cui si dirà trattando, a breve, della configurabilità del delitto di abuso di ufficio.